



COMUNE DI BARI

SETTORE POLIZIA ANNONARIA ECOLOGIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Largo Chiurlia, 27 –

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEI POSTEGGI NEI MERCATI CITTADINI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015;
- la deliberazione n. 15 del 19.03.2009 con cui il Consiglio Comunale ha deciso di approvare il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle Aree Pubbliche riguardante i mercati e le fiere, successivamente modificato con deliberazione n. 103 del 15/12/2011;
- che sono da assegnare i posteggi risultanti liberi nei seguenti mercati cittadini:
 - coperti giornalieri di "Madonna del Carmelo" sito in corso Mazzini, "San Girolamo" sito in via San Girolamo, "San Filippo Neri" sito in via Vaccarella, "Santi Pietro e Paolo" sito in viale Lazio, "Sant'Antonio" sito in piazza Balenzano, "San Pio da Pietralcina" sito in via Caldarola, "Santa Scolastica" sito in via G. Modugno, "San Marcello" sito in via Fortunato, "Fiori e Ceri" presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore" e "Santa Chiara" sito su via Aristosseno;
 - scoperti settimanali del martedì sito su via Vaccarella, del martedì di Palese, del mercoledì di Torre a Mare e del venerdì sito su via De Ribera;

RENDE NOTO che:

È indetto il Bando pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso con contestuale richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa:

- dei posteggi liberi nei mercati cittadini:
 - coperti giornalieri di "Madonna del Carmelo" sito in corso Mazzini, "San Girolamo" sito in via San Girolamo, "San Filippo Neri" sito in via Vaccarella, "Santi Pietro e Paolo" sito in viale Lazio, "Sant'Antonio" sito in piazza Balenzano, "San Pio da Pietralcina" sito in via Caldarola, "Santa Scolastica" sito in via G. Modugno, "San Marcello" sito in via Fortunato, "Fiori e Ceri" presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore" e "Santa Chiara" sito su via Aristosseno;
 - scoperti settimanali del martedì sito su via Vaccarella, del martedì di Palese, del mercoledì di Torre a Mare e del venerdì sito su via De Ribera;

Gli interessati all'assegnazione dei posteggi di seguito indicati, ripartiti sia per ciascuna struttura mercatale sia per singolo Municipio, potranno avanzare domanda al Comune secondo i dettami dello schema allegato. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione amministrativa ex L.R. 24/2015.

I posteggi disponibili messi a concorso sono i seguenti:

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "MADONNA DEL CARMELO"

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024)

| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONALE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
|------------|---|-----------------------|----------------------|
|------------|---|-----------------------|----------------------|

| | | | |
|-------|----------|------------|-----------------------------|
| 2 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 8 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 9 | € 244,15 | € 732,45 | NON ALIMENTARE |
| 10 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 11 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 13 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 16 | € 244,15 | € 732,45 | NON ALIMENTARE |
| 19 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 24 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 28 | € 305,20 | € 915,60 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 34 | € 305,20 | € 915,60 | PRODOTTI SURGELATI |
| 35 | € 305,20 | € 915,60 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 41 | € 305,20 | € 915,60 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 44 | € 305,20 | € 915,60 | NON ALIMENTARE |
| 57 | € 305,20 | € 915,60 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 61 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 66 | € 244,15 | € 732,45 | NON ALIMENTARE |
| 67 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 68 | € 244,15 | € 732,45 | NON ALIMENTARE |
| 69 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 73 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 77 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 81 | € 244,15 | € 732,45 | FRUTTA E VERDURA |
| 82 | € 244,15 | € 732,45 | NON ALIMENTARE |
| 83/85 | € 488,29 | € 1.464,87 | CARNI |
| 86/88 | € 488,29 | € 1.464,87 | CARNI |

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SAN GIROLAMO"

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024)

| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
|------------|---|---------------------|--|
| 18 | € 199,53 | € 598,59 | NON ALIMENTARE |
| 21 | € 199,53 | € 598,59 | NON ALIMENTARE |
| 26 | € 199,53 | € 598,59 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 27 | € 199,53 | € 598,59 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SAN FILIPPO NERI"

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024)

| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 02 | € 272,89 | € 818,67 | FRUTTA E VERDURA |
| 04 | € 272,89 | € 818,67 | FRUTTA E VERDURA |
| 10 | € 311,87 | € 935,61 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 12 | € 311,87 | € 935,61 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 16 | € 272,89 | € 818,67 | CARNI |
| 17 | € 272,89 | € 818,67 | CARNI |

| | | | |
|--|---|---------------------|---|
| 23 | € 272,89 | € 818,67 | FRUTTA E VERDURA |
| 25 | € 272,89 | € 818,67 | NON ALIMENTARE |
| MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SANTI PIETRO E PAOLO" (SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024) | | | |
| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
| 06 | € 76,23 | € 228,69 | FRUTTA E VERDURA |
| 22 | € 66,82 | € 200,46 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 23 | € 66,82 | € 200,46 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SANT'ANTONIO" (SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024) | | | |
| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
| 03 | € 156,23 | € 468,69 | ERBORISTERIA (solo prodotti confezionati) |
| 04 | € 156,23 | € 468,69 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 05 | € 277,65 | € 832,95 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 06 | € 277,65 | € 832,95 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 07 | € 111,04 | € 333,12 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 08 | € 111,04 | € 333,12 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 09 | € 111,04 | € 333,12 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 10 | € 111,04 | € 333,12 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 11 | € 111,04 | € 333,12 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 12 | € 111,04 | € 333,12 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 14 | € 111,04 | € 333,12 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 16 | € 111,04 | € 333,12 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 18 | € 111,04 | € 333,12 | NON ALIMENTARE |
| 19 | € 111,04 | € 333,12 | NON ALIMENTARE |
| 20 | € 111,04 | € 333,12 | NON ALIMENTARE |
| MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SAN PIO DA PIETRALCINA" (SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024) | | | |
| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
| 01 | € 168,46 | € 505,38 | ERBORISTERIA (solo prodotti confezionati, esclusa ogni preparazione e/o miscelazione) |
| 02 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |
| 05 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |
| 06 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 09 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 15 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 16 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 17 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 18 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |

| | | | |
|----|----------|----------|--|
| 19 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 20 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 22 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 24 | € 168,46 | € 505,38 | CARNI |
| 25 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |
| 26 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 29 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 30 | € 168,46 | € 505,38 | CARNI |
| 31 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 32 | € 168,46 | € 505,38 | CARNI |
| 36 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |
| 37 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |
| 38 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |
| 39 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 40 | € 168,46 | € 505,38 | ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici |
| 42 | € 168,46 | € 505,38 | CARNI |
| 43 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |
| 44 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |
| 45 | € 168,46 | € 505,38 | NON ALIMENTARE |
| 47 | € 168,46 | € 505,38 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 46 | € 168,46 | € 505,38 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 48 | € 168,46 | € 505,38 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SANTA SCOLASTICA"

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024)

| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 07 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 10 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 12 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 23 | € 370,97 | € 1.112,91 | NON ALIMENTARE |
| 26 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 28 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 29 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 31 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 35 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 48 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 49 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 54 | € 370,97 | € 1.112,91 | PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI |
| 91 | € 370,97 | € 1.112,91 | NON ALIMENTARE |
| 111 | € 370,97 | € 1.112,91 | NON ALIMENTARE |
| 118 | € 370,97 | € 1.112,91 | NON ALIMENTARE |
| 135 | € 370,97 | € 1.112,91 | FRUTTA E VERDURA |
| 138 | € 370,97 | € 1.112,91 | FRUTTA E VERDURA |
| 140 | € 370,97 | € 1.112,91 | NON ALIMENTARE |
| 185 | € 370,97 | € 1.112,91 | NON ALIMENTARE |

| 193 | € 370,97 | € 1.112,91 | NON ALIMENTARE |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 197 | € 370,97 | € 1.112,91 | NON ALIMENTARE |
| MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SAN MARCELLO" (SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024) | | | |
| (art. 9 del presente Bando) | | | |
| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
| 01 | € 302,90 | € 908,70 | CARNI |
| 03 | € 302,90 | € 908,70 | NON ALIMENTARE |
| 06 | € 302,90 | € 908,70 | NON ALIMENTARE |
| MERCATO GIORNALIERO COPERTO "FIORI E CERI" - INGRESSO VIA TOMMASO FIORE (SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024) | | | |
| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
| 05/06 | € 305,96 | € 917,88 | FIORI E CERI |
| 07/08 | € 305,96 | € 917,88 | FIORI E CERI |
| 09/10 | € 305,96 | € 917,88 | FIORI E CERI |
| 11/12 | € 305,96 | € 917,88 | FIORI E CERI |
| 13/14 | € 305,96 | € 917,88 | FIORI E CERI |
| 17/18 | € 305,96 | € 917,88 | FIORI E CERI |
| MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SANTA CHIARA" (SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL'ANNO 2024) | | | |
| Numero box | Importo del canone mensile riguardante la sola occupazione del locale | CAUZIONE DA VERSARE | SETTORE MERCEOLOGICO |
| 10 | € 332,63 | € 997,89 | FRUTTA E VERDURA |
| 24 | € 332,63 | € 997,89 | FRUTTA E VERDURA |
| 41 | € 332,63 | € 997,89 | FRUTTA E VERDURA |
| 64 | € 332,63 | € 997,89 | FRUTTA E VERDURA |
| 65 | € 332,63 | € 997,89 | NON ALIMENTARE |
| 70 | € 332,63 | € 997,89 | FRUTTA E VERDURA |

| MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' SITO SU VIA VACCARELLA | | |
|--|----------------------------------|----------------------|
| Numero Stallo | Dimensioni in metri dello stallo | SETTORE MERCEOLOGICO |
| 03 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 26 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 31 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 35 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 38 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 40 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 41 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 42 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |

| | | |
|-----|-------------|----------------|
| 45 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 52 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 67 | 8,00 x 6,00 | NON ALIMENTARE |
| 80 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 84 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 87 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 88 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 94 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 99 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 104 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 106 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 107 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 112 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 116 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 117 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 118 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 122 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 123 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 124 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 125 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 130 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 136 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 137 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 138 | 6,00 x 5,50 | NON ALIMENTARE |
| 142 | 8,00 x 6,00 | NON ALIMENTARE |

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' DI PALESE

| Numero Stallo | Dimensioni in metri dello stallo | SETTORE MERCEOLOGICO |
|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 03 | 6,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |

MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' DI TORRE A MARE

| Numero Stallo | Dimensioni in metri dello stallo | SETTORE MERCEOLOGICO |
|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 13 | 6,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' SITO SU VIA DE RIBERA

| Numero Stallo | Dimensioni in metri dello stallo | SETTORE MERCEOLOGICO |
|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 113 | 6,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |
| 120 | 6,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |
| 121 | 6,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |
| 131 | 6,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |
| 132 | 6,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |
| 133 | 6,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |
| 135 | 5,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |
| 145 | 8,00 x 5,00 | NON ALIMENTARE |

ART. 1: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali o le cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, nonché le Associazioni Onlus, Fondazioni ed Enti Benefici, limitatamente all'esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria merceologica.

Il requisito professionale, necessario per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e/o bevande, **deve essere posseduto, a pena di esclusione, già al momento dell'invio della domanda di partecipazione.**

L'esercizio della predetta attività è, inoltre, subordinato a notifica DIA sanitaria, ai sensi dell'art 6 del Reg. C.E. n. 852/2004.

Per l'esercizio dell'attività di Erboristeria, che implichi la miscita e/o la misurazione delle sostanze in aggiunta alla vendita di prodotti confezionati, oltre al requisito professionale, è richiesta anche apposita laurea (es. in Tecniche Erboristiche, Farmacia, Chimica, Tecnologia Farmaceutica, o diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle Piante Officiali, quest'ultimo conseguibile presso la facoltà universitaria di Agraria).

I soggetti suindicati non devono ricadere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art 67 d. lgs. 159/2011 ed, inoltre, devono essere in regola col pagamento di ogni onere e canone derivante dall'esercizio del commercio su area pubblica svolta all'interno dei mercati cittadini.

ART. 2: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- a) **La domanda di partecipazione**, compilata in ogni sua parte secondo il modello allegato al presente Bando Comunale, **deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it.**
- b) **L'istanza dovrà pervenire**, ai sensi dell'art. 30, comma 3, L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015, **entro le ore 12.00 del 60° (sessantesimo) giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando a cura della Regione Puglia, pena l'esclusione dalla selezione.** Saranno prese in considerazione **solo le domande pervenute entro il termine predetto;** farà fede la data di invio della stessa. **Le domande presentate oltre il suddetto termine saranno respinte e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.**
- c) I richiedenti dovranno **obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC** presso cui intendono ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale; in mancanza, le stesse saranno trasmesse all'indirizzo PEC utilizzato per l'invio della domanda.
- d) In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, la domanda di partecipazione sarà respinta.
- e) La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere **debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata dal documento di identità dello stesso e completa di marca da bollo di € 16,00.**
- f) È cura dei richiedenti verificare il numero di protocollo di acquisizione della domanda presentata.

ART. 3: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Non potranno essere presentate istanze riguardanti l'occupazione di più siti nello stesso Municipio; stessa limitazione è da riferirsi anche ai posteggi ubicati nei giardini e nelle piazze.

Ai fini della redazione delle graduatorie, le istanze saranno esaminate nel rispetto dei criteri di seguito citati, che determineranno il relativo punteggio:

- 1) **Maggiore professionalità acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto**, determinata:
 - a) per gli operatori non titolari di posteggio, in base al numero di volte che l'operatore si è presentato e ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Locale, fino alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R Puglia (0,01 punti per ogni presenza maturata ed attestata dagli organi di Polizia Locale);
 - b) per gli operatori già titolari di posteggio, determinata:
 - per i mercati settimanali, dalla data di rilascio della relativa Autorizzazione Amministrativa (0,5 punti per ogni mese);
 - per i mercati giornalieri coperti, dalla data di consegna materiale del box o in caso di subentro dalla data di presentazione della comunicazione di subingresso (0,5 punti per ogni mese);
- 2) **Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica**, valutabile dall'anzianità di iscrizione del soggetto

richiedente presso il Registro delle Imprese di commercio, comprovata dalla data di inizio dell'attività risultante dal predetto registro sino alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

In caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità di iscrizione valutabile del richiedente è cumulata con quella del proprio dante causa e prevede l'assegnazione aggiuntiva di:

- punti 40, fino a 5 anni;
- punti 50, da 5 a 10 anni;
- punti 60, oltre i 10 anni.

3) In caso di parità di punteggio, si terrà conto delle priorità, non cumulabili tra loro, previste dall'art. 4, comma 9, del Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017.

ART. 4: CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda, debitamente sottoscritta a pena di inammissibilità e corredata da copia del documento di identità valido o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti nell'Unione europea, il partecipante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente o, in caso di società, del legale rappresentante;
- il recapito telefonico e **l'indirizzo Pec** a cui inviare eventuali comunicazioni; in mancanza, le comunicazioni saranno trasmesse all'indirizzo di invio della domanda di partecipazione;
- la denominazione dell'impresa o ragione sociale, sede legale, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, numero R.E.A. e partita IVA, se già iscritto;
- l'indicazione del mercato/i e del numero del posteggio/posteggi di preferenza e la categoria merceologica; in caso di mancata indicazione del box di preferenza si procederà, in deroga a quanto innanzi esposto, all'eventuale assegnazione del primo posteggio utile e non richiesto specificatamente da altri, riferito allo stesso settore ed ubicato nel medesimo mercato, fatto salvo quanto disposto dall'art 6 lett. b) del presente bando;
- di essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica e che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art 67 del D. Lgs n. 159/2011;
- di essere / di non essere assegnatario di posteggio presso i mercati cittadini;
- la propria regolarità nel pagamento dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso altri mercati/fiere cittadini, nonché nel pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le concessioni d'uso;
- lo stato di invalidità, ai fini dell'attribuzione di un punteggio maggiorato;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
- il possesso di uno o più criteri di priorità previsti dall'art 4 co. 9 del Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017, che saranno applicati in caso di parità di punteggio, ovvero:
 - a) anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
 - b) data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - d) assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, comprovato da idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
 - e) partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti (non è compreso quello necessario per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari) (allegare in copia eventuali attestati), comprovato da idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
 - f) stato di disoccupazione (allegare documentazione comprovante tale stato), comprovato da idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
 - g) invalidità;
 - h) carico familiare (indicare nucleo familiare con grado di parentela).

Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f), la mancata produzione della documentazione non consentirà l'applicazione del criterio di priorità.

ART. 5: CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande di partecipazione:

- a) pervenute oltre il termine di cui all'art. 2, lett. b) e/o con modalità diverse da quelle previste nel presente bando;
- b) prive della copia della carta di identità e/o del permesso di soggiorno;
- c) priva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli allegati A, A/1 e B (solo in caso di nomina preposto);
- d) prive dell'attestazione del possesso del requisito professionale necessario per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e/o bevande;
- e) prive di sottoscrizione del richiedente sia in calce alla domanda sia in calce alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli allegati A, A/1 e B;
- f) contenenti dichiarazioni false o mendaci;
- g) presentate da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento: di n. 2 (due) mensilità dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso altri mercati/fiere cittadine, nonché nel pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni per n. 2 (due) bollette consecutive della stessa utenza e/o mancato pagamento della TOSAP, ora canone unico;
- h) presentate da soggetti che siano dichiarati decaduti o revocati dalla titolarità della concessione di un box o posteggio presso un mercato/fiera cittadina, per i motivi innanzi indicati al punto g), nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di pubblicazione del bando;
- i) nei posteggi ubicati in mercati gestiti da terzi, la regolarità di cui ai punti g) ed h) deve essere attestata da dichiarazione dei gestori in qualità di creditori dei suddetti pagamenti e preposti al recupero degli stessi.

ART. 6: GRADUATORIA

Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle varie graduatorie tramite **il numero di protocollo di acquisizione dell'istanza.**

- In data **22/01/2024** il Comune provvederà alla **pubblicazione della graduatoria provvisoria** degli aventi diritto all'assegnazione e delle domande inaccoglibili **sul sito ufficiale del Comune di Bari** (www.comune.bari.it - area tematica "commercio, imprese e demanio marittimo").
- Avverso la graduatoria, gli interessati potranno far pervenire, presso il Settore Polizia Annonaria Ecologie e Attività Economiche, le proprie osservazioni e/o documentazioni integrative entro e non oltre il **19/02/2024**.
- In data **27/02/2024** il Comune provvederà alla **pubblicazione della graduatoria definitiva** degli aventi diritto all'assegnazione e dell'elenco delle domande inaccoglibili ed archiviate **sul sito ufficiale del Comune di Bari** (www.comune.bari.it - area tematica "commercio, imprese e demanio marittimo").

La graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di posteggio conserverà efficacia, ai soli fini dello scorrimento necessario per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, sino alla data di pubblicazione del bando relativo al semestre successivo; dopo tale data, le relative domande di partecipazione si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati.

- **La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Bari (www.comune.bari.it - area tematica "commercio, imprese e demanio marittimo") ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge; pertanto, non seguirà alcuna comunicazione ai singoli partecipanti.**
- Per tutti coloro che, per un determinato posteggio, siano risultati non primi in graduatoria, si procederà all'**eventuale** assegnazione del primo posteggio situato nei pressi di quello richiesto dagli stessi e non specificatamente da altri, riferito allo stesso settore e mercato. Tali eventuali assegnazioni, in mancanza di osservazioni alla graduatoria provvisoria da parte degli interessati, saranno rese definitive con l'approvazione della graduatoria definitiva.

ART. 7: CONSEGNA DEL BOX UBICATO NEI MERCATI CITTADINI COPERTI

La consegna materiale del posteggio oggetto di assegnazione è subordinato:

1. al pagamento:

- **del deposito cauzionale di importo pari a 3 (tre) volte il canone mensile** ovvero alla costituzione di una polizza fideiussoria di pari importo, **oltre al pagamento anticipato del canone di concessione relativo al primo mese di occupazione**, secondo le modalità specificatamente richieste dal Comune; in mancanza, **il soggetto assegnatario sarà considerato rinunciatario.** **L'assegnatario del box dovrà dare comunicazione**

dell'avvenuto pagamento al Comune, entro i termini e nelle modalità indicate dall'ufficio; in mancanza, la procedura di assegnazione si intenderà archiviata, senza ulteriore comunicazione.

Si evidenzia che la polizza fideiussoria dovrà essere emessa da:

- Banche;
- Compagnie di Assicurazione (elenco consultabile sul sito www.ivass.it);
- Vecchie finanziarie 107 e Confidi 107, iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art 107 del "vecchio TUB" (elenco consultabile sul sito della Banca d'Italia, valido fino al 12.05.2016);
- Finanziarie estere, iscritte in uno degli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia (Generale, Speciale o Nuovo Albo Unico);
- Nuove Finanziarie 106;

inoltre, dovrà essere costituita a beneficio del Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico, piazza Chiurlia n. 27, Bari e riportare le seguenti condizioni:

- la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione del posteggio;
 - la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente garantito;
 - l'intendimento, da parte della società Assicuratrice, di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza, ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario, di garanzia reale;
 - il mancato o ritardato pagamento del premio, o di supplementi di premio, non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della garanzia;
 - il fideiussore si impegna ad effettuare il pagamento dell'intera somma garantita a prima e semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta stessa formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dall'Ente garantito, al quale, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del fideiussore, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
 - il fideiussore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art 1944 c.c, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art 1957 c.c;
 - la polizza deve contenere l'attestazione relativa alla facoltà di impegnare legalmente la società fino alla concorrenza della somma assicurata;
 - per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Foro competente è esclusivamente quello di Bari;
 - qualunque clausola prevista dalle norme generali di contratto, se contrastante con le suddette condizioni, è nulla.
- **all'Agenzia delle Entrate, mediante modello F24, dell'imposta di registro, pari al 2% del valore della concessione (canone mensile x 12 mensilità x 12 annualità). Ogni onere relativo alla registrazione della concessione di cui trattasi presso l'Agenzia delle Entrate è esclusivamente a carico del concessionario.**
2. **Di seguito si procederà al rilascio sia dell'Autorizzazione Amministrativa sia della concessione d'uso del locale, che dovrà essere registrata, da parte del concessionario, presso l'Agenzia delle Entrate con conseguente comunicazione, degli estremi della registrazione effettuata, indirizzata agli uffici del Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive.**
 3. **I locali vengono consegnati nelle condizioni in cui si trovano; eventuali interventi di adeguamento degli stessi sono a carico dei concessionari.**
 4. **All'interno dei box ubicati nei mercati giornalieri è consentita solo l'attività di vendita; non è consentito, se non espressamente autorizzato, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed, altresì, qualsiasi forma di preparazioni di prodotti alimentari e non, o attività diverse.**
 5. Gli assegnatari del posteggio dovranno corrispondere, oltre al canone di occupazione dei locali (soggetto a periodico aggiornamento secondo le indicazioni ISTAT), anche le spese per le utenze ed ogni altro onere ed obbligo determinato in relazione all'utilizzo del box, così come definito dall'Amministrazione Comunale.

6. Limitatamente agli stalli ubicati nei mercati settimanali, la concessione degli stessi comporta il pagamento del canone di concessione determinato in base alla grandezza dello stesso oltre ad ogni altro onere connesso con tale occupazione.

ART. 8: CONCESSIONE DEI BOX/POSTEGGI UBICATI NEI MERCATI CITTADINI

A) BOX UBICATI NEI MERCATI GIORNALIERI COPERTI

La concessione d'uso del locale assegnato, debitamente registrata a carico esclusivo del concessionario, **avrà durata di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima** ed è subordinata alle condizioni di seguito indicate:

- Nel giorno della scadenza, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese il locale occupato e riportarlo allo stato originale e riconsegnarlo all'Amministrazione comunale;
- Il Dirigente della Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione, nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
- Nell'espletamento dell'attività di vendita svolta nel locale, il concessionario dovrà attenersi al Regolamento per le Aree Pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 2009/00015 del 19/03/2009 e modificato con Deliberazione C.C. n. 2011/00103 del 15/12/2011, nonché a tutte le eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
- I canoni di concessione sono soggetti ad aggiornamenti ISTAT.
- Il locale e/o posteggio dovrà essere adibito esclusivamente alla vendita dei prodotti autorizzati e una diversa destinazione comporterà la revoca della concessione e della relativa Autorizzazione Amministrativa.
- Le spese relative alle utenze idrico – fognarie, derivanti dall'attività di vendita svolta nel locale in questione, **sono a carico del concessionario ed il mancato pagamento delle stesse e/o di 2 (due) canoni di concessione d'uso del locale, comporterà la decadenza della concessione** senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti. Il concessionario decaduto dovrà obbligatoriamente sgombrare, a proprie spese, il locale entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del relativo provvedimento di decadenza, riportandolo allo stato originario e riconsegnarlo all'Amministrazione Comunale.
- Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del locale concesso, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza dello stesso, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo ad imputare al Concessionario stesso le relative spese.
- Le riparazioni di eventuali danni causati dal concessionario dovranno essere eseguite a cura e spese dello stesso, il quale resta il solo responsabile anche nei confronti di danni a terzi sia a causa dell'esercizio della propria attività, sia a causa dell'uso dei locali in questione.
- Al termine della concessione il concessionario è tenuto alla riconsegna del locale al Comune nelle stesse condizioni in cui lo stesso gli è stato assegnato, previa redazione di apposito verbale.
- La restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale avverrà a seguito di specifico Atto di liquidazione del Dirigente del Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive, previa richiesta del citato operatore e qualora quest'ultimo non abbia pendenze con l'Amministrazione e/o con il Consorzio gestore dell'area mercatale. In caso di pendenze dirette con l'Amministrazione Comunale, la stessa provvederà a rivalersi trattenendo il deposito cauzionale già versato in fase di assegnazione del locale, provvedendo per l'eventuale parte eccedente al recupero secondo la normativa vigente.
- Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
- Il Concessionario non potrà occupare altri spazi oltre il locale concesso, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse.
- Il concessionario non avanzerà alcuna pretesa circa i propri presunti diritti di prelazione, insistenza o traslazione ai quali formalmente fin d'ora rinuncia, così come espressamente rinuncia anche ad ogni pretesa risarcitoria e si impegna a:
 - munirsi di ogni altra autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l'esercizio delle attività connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e sanità;

- osservare le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e tutte le disposizioni del Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni e di commercio, anche se non espressamente richiamate;
 - mallevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.
 - mantenere pulito e sgombrato da rifiuti di ogni genere il locale in concessione e le aree comuni immediatamente adiacenti ad esso.
- Il concessionario è obbligato alla manutenzione ordinaria del locale in concessione.
 - Il concessionario assume a proprio carico la custodia del locale in concessione e ne è responsabile, inoltre malleva l'Amministrazione comunale da eventuali danni derivanti dalla carenza di custodia.

B) POSTEGGI UBICATI NEI MERCATI SETTIMANALI SU STRADE E AREE ATTREZZATE

La concessione d'uso del posteggio assegnato, **avrà durata di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima** ed è subordinata alle condizioni di seguito indicate:

- Il Dirigente del Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
- Il concessionario dovrà attenersi, nell'espletamento dell'attività di vendita svolta sul posteggio di cui trattasi, al Regolamento per le Aree Pubbliche vigente.
- Il posteggio dovrà essere adibito esclusivamente alla vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare e una diversa destinazione comporterà la revoca della concessione e della relativa Autorizzazione Amministrativa.
- Il mancato pagamento degli oneri derivanti dall'occupazione del posteggio comporterà la decadenza della concessione senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti.
- Il concessionario resta il solo responsabile, anche nei confronti di soggetti terzi, dei danni causati nell'esercizio della propria attività.
- Alla scadenza della concessione, il concessionario non è più legittimato ad occupare il posteggio di cui trattasi che tornerà nella disponibilità del Comune di Bari.
- Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
- Il Concessionario dovrà occupare esclusivamente i metri quadri indicati nella presente concessione, che costituiscono il posteggio concesso; è fatto divieto, pertanto, di occupare una superficie maggiore di quella autorizzata e/o spazi ulteriori diversi da quelli concessi in uso.
 - munirsi di ogni altra autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l'esercizio delle attività connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e sanità;
 - osservare le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e tutte le disposizioni del Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni e di commercio, anche se non espressamente richiamate;
 - mallevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione;
 - mantenere pulito e sgombrato da rifiuti di ogni genere il posteggio in concessione e le aree comuni immediatamente adiacenti ad esso.

ART. 9: MERCATO SAN MARCELLO

Il mercato giornaliero coperto San Marcello, ubicato in via Fortunato- Bari, in deroga ai normali orari, prevede l'esercizio dell'attività di vendita dalle ore 8,00 sino alle ore 21,00 in tutti i giorni della settimana comprese le domeniche e le giornate festive e, per l'effetto, gli eventuali assegnatari **dovranno impegnarsi al rimborso al Comune di Bari della quota parte del consumo energetico derivante dal prolungamento degli orari di esercizio dell'attività mercatale.**

ART. 10: DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva comunicazione del

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Resta di competenza de

l Municipio territorialmente competente al rilascio della concessione del relativo posteggio isolato ogni aspetto non indicato nel presente Bando

ART. 11: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'art 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

In Applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che:

Finalità del trattamento dei dati:

il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di Bari, Ripartizione Sviluppo Economico di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;

Modalità del trattamento:

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 196/2003;

Conferimento dei Dati:

è obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento;

Rifiuto di conferire i dati:

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;

Comunicazione dei dati:

I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari;

Diritti dell'interessato:

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

Titolari e Responsabili del trattamento;

il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico.

Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:

ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, gli uffici della Ripartizione Sviluppo Economico effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda, o di comunicazione, o di SCIA.

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Bari (con sede al Corso Vittorio Emanuele n. 84 tel 080.5777111) a seguito della partecipazione al Bando di assegnazione dei posteggi liberi nei mercati cittadini, si rappresenta che il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati conferiti con la precitata richiesta, allagata al presente bando, con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità previste dal D. Lgs. 507/93 e del Regolamento per le Aree Pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 2009/00015 del 19/03/2009, modificato con Deliberazione C.C. n. 2011/00103 del 15/12/2011, in particolare per l'esecuzione dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente l'avvio del procedimento finalizzato partecipazione al Bando. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Ripartizione Sviluppo Economico. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per lamentare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e di ottenere dal Comune di Bari, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza al Comune di Bari è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, il Direttore della Ripartizione Segreteria Generale del Comune di Bari, tel. 080.5772251 – 080.5772253 – 080.5772245 e-mail **privacy@comune.bari.it**.